



VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE

Art. 20

Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti

L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, ne' determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini sensibili o protetti:

- a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
- b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversita' biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;
- c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilita' fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

Versione in vigore dal 9 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Valorizzazione della risorsa mare
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 70
Capo	IV — Navigazione da diporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/valorizzazione-della-risorsa-mare/art-20-protezione-delle-praterie-di-posidonia-oceanica-tramite-gestione-dell>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it